

**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO
RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-
2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI
INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE
AMBIENTE DEL CoPSR 2023-2027 E
DELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI
IN PROSECUZIONE, APPLICABILI ALLE
DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL
2023

Indice

1. Campo di applicazione
2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027
3. Gestione finanziaria
4. Domande di sostegno e domande di pagamento
5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115
6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di pagamento finanziate con le programmazioni precedenti
7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno
8. Controlli e sanzioni

1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) n.2021/2115, per i nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023 del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027). Con Decisione di esecuzione della Commissione del 2/12/2022 è stato approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001).

Le indicazioni specifiche relative alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali e per il settore biologico) ancora in corso, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, sono riportate al paragrafo 6 delle presenti “Disposizioni comuni”. Ulteriori indicazioni relative a tali domande sono riportate nel paragrafo 4.6 “Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno” e relativi sottoparagrafi.

Per impegni in proseguimento SRA28 (premi per imboschimenti realizzati in precedenti periodi di programmazione ancora da corrispondere) si rimanda al contenuto dei bandi, con riguardo a disposizioni specifiche relative in particolare ai beneficiari, alla modifica delle domande di sostegno in corso di impegno, ai subentri e alle clausole di revisione.

1.1 Beneficiari

Gli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 fanno riferimento alle seguenti definizioni comuni:

- **Imprenditore agricolo (Agricoltore singolo o associato):** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci. Gli agricoltori singoli o associati devono essere in possesso di Partita IVA agricola o combinata.
- **Altri gestori del territorio:** soggetti che non sono imprese agricole e che gestiscono le superfici agricole/forestali oggetto degli interventi previsti negli interventi di Sviluppo Rurale Ambiente (SRA) previsti dall'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115, quali ad es. Enti pubblici e Consorzi di bonifica, ONLUS ambientaliste, Proprietà collettive.

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Qualora il pagamento riguardi capi allevati, i beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA detenute, oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2023). La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove

previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

2. Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027

Di seguito sono descritte le modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027.

2.1. Definizioni

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, comunque definite ed approvate dagli Enti competenti per tematica e territori.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia o altro Ente che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce, aggiorna e approva una determinata cartografia utilizzata per l'attuazione degli Interventi SRA oggetto delle presenti disposizioni.
- Sistema informativo (GIS) di AGREA: sistema utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, collegato al fascicolo aziendale, che fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg (UE) 2022/1172.
- Sistema informativo gestionale di AGREA (SIAG): sistema utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

2.2. Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle

Le zone individuate dal CoPSR, sono attribuite alle parcelle mediante intersezione informatizzata con i tematismi cartografici. Per ciascun tematismo esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi. I criteri di attribuzione sono precisati al punto 2.4 delle presenti disposizioni.

2.3. Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate del CoPSR 2023-2027

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2.2 "Attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle", riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

I bandi relativi ai singoli Interventi del CoPSR 2023-2027 contengono la lista delle cartografie utilizzate per l'attuazione di ciascun specifico Intervento, se rilevante ai fini delle ammissibilità e delle priorità in fase di selezione.

2.4. Strumenti tecnici e gestione dei dati

A seconda della disponibilità delle informazioni (anche storiche) e degli applicativi, possono essere utilizzate sia intersezioni grafiche fra le parcelle e i poligoni delle zonizzazioni, sia confronti alfanumerici derivati dalla intersezione fra le particelle catastali ed i tematismi delle diverse zonizzazioni tramite l'allineamento GIS nell'Anagrafe delle aziende agricole.

2.4.1 Attribuzione a zonizzazioni per confronto alfanumerico

Il Sistema informativo geografico (GIS) di AGREA è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal CoPSR, in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 2.5 viene caricata da AGREA sul Sistema informativo (GIS).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti in Anagrafe delle Aziende Agricole.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella catastale interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione: le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle catastali che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle catastali che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Le sole zonizzazioni relative all'unità di paesaggio (fasce altimetriche di pianura, collina e montagna), che non possono coesistere sulla medesima particella catastale, vengono assegnate alla stessa con il criterio della prevalenza.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal Sistema informativo (GIS) di AGREA costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA deve importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente sul fascicolo aziendale in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni.

Il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'impresa, compresi i dati di appartenenza delle parcelle/particelle aziendali alle delimitazioni geografiche dei vari tematismi.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati messi a disposizione dal Sistema informativo di AGREA per l'inserimento nelle domande di sostegno.

2.4.2 Attribuzione a zonizzazioni per intersezione grafica

L'appartenenza delle parcelle aziendali a una zonizzazione può essere determinata attraverso la sovrapposizione grafica col tematismo sul sistema grafico dell'applicativo SIAG per la presentazione delle domande di sostegno. Il risultato della sovrapposizione, ossia l'intersezione tra i due strati, definisce la geometria della parcella che ricade nella zona.

2.5. Aggiornamento della cartografia

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi regionali per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche

all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato sul Sistema informativo (GIS) di AGREA annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli Enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviata entro il 20 gennaio successivo alla Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

2.6. Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione delle misure a superficie del CoPSR 2023-2027

Per perseguire gli obiettivi specifici degli Interventi SRA, oltre alle zonizzazioni derivanti da normativa comunitaria e nazionale, è necessario individuare a livello regionale ulteriori zonizzazioni comuni dei territori che manifestano specifiche sensibilità ambientali.

Tali zonizzazioni, classificate nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e negli altri strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale della Regione Emilia-Romagna, sono riportate nella Tabella 1 di seguito riportata.

Le indicazioni di uso ai fini della selezione e/o della ammissibilità delle singole delimitazioni sono riportate all'interno dei singoli bandi degli interventi SRA nel paragrafo 5 "Aree di applicazione prioritarie" oppure all'interno del Paragrafo 3 "Condizioni di ammissibilità". I singoli bandi potranno riportare anche eventuali ulteriori zonizzazioni utilizzate e relative fonti normative o altri riferimenti analoghi.

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

			N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica	art. 25 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
					Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
			2	Parchi e riserve naturali	L.R. 6/2005
			3	Aree riequilibrio ecologico	L.R. 6/2005 art. 4
			4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L.R. 6/2005 art. 4
			5	Reti ecologiche	Art. 7 della L.R. 6/2005 - e Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 243/2009 per la rete ecologica di rango regionale
					Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) per il dettaglio a livello provinciale
			6	Rete Natura 2000	Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE
			7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale	L.R. n. 8/1994 Art. 41
			8	Oasi di protezione fauna	L.R. n. 8/1994 Art. 19
			9	Aziende faunistico-venatorie	L.R. n. 8/1994 Art. 43
			10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)	Non è oggetto di specifica delimitazione regionale. Le aree a HVN vengono considerate corrispondenti all'insieme delle aree di cui ai punti da 1 a 9
		Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	Art. 19 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
					Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
		Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto	Determinazione della DG Ambiente n. 1192 del 2014 che identifica i comuni con carico di N < 127 kg/ha
			13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	Direttiva 91/676/CEE
					Deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 08 marzo 2021
			14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	Artt. 17 e 34 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
					Piani Territoriali Provinciali di Coordinamento (PTCP)
			15		Art. 28 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);

			N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome	Aree caratterizzate da criticità ambientali			Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
			16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano	Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
					Deliberazione di Giunta Regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 “Aggiornamento del
					registro delle aree protette” – paragrafo 4: Zone di protezione delle acque sotterranee”
			17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura	Art. 44, comma 1, lett. C del Piano di tutela delle acque (PTA); Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
					Deliberazione di Giunta Regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 “Aggiornamento del
					registro delle aree protette” – paragrafo 4: Zone di protezione delle acque sotterranee”
			18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque	Deliberazione di Giunta Regionale n. 2293 del 27/12/2021 Allegato 11 “Aggiornamento del registro delle aree protette” – paragrafo 9: Aree sensibili
			19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici:AZOTO	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021”
			20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici:	Deliberazione di Giunta Regionale n. 1781 del 12/11/2015 recante “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015 – 2021”
			21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (PSP/criteri di selezione)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e Piani Urbanistici Generali (PUG) comunali
			22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF	Non oggetto di specifica delimitazione regionale. Le ZVF vengono considerate corrispondenti alle aree di cui al punto 20
		Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria	“PAIR 2020” - approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 e successive modifiche e integrazioni

			N.	TEMATISMO	Normativa quadro e atto di approvazione o di attuazione della delimitazione (quando pertinente)
		Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna	Cartografia trasmessa con nota Prot. 15/12/2022.1232152.I dalla DG “Cura del territorio e dell'ambiente” (sono considerate aree a rischio di erosione quelle con perdita stimata > 5 t/ha/anno)
Altre delimitazioni istituite dalla Regione e dalle Province		Fasce altimetriche	25	Pianura	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
					Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
				Collina	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
					Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
		Aree Montane e Interne	26	Montagna	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
					Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)
				Aree eleggibili per le Strategie territoriali per le aree montane e interne (STAMI)	Previste dal Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027) (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 44/2021) e definite dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 04/04/2022

2.7 Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento

In sede di presentazione delle domande di sostegno dei bandi per le SRA è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quella di approvazione dei bandi.

Anche qualora la cartografia muti nel corso dell'annualità o del periodo di impegno, ai fini dell'ammissibilità rimane valida l'attribuzione delle zonizzazioni alle parcelle/particelle catastali così come risulta dalle domande di sostegno e/o di sostegno/pagamento approvate e utilizzate ai fini della concessione e per tutta l'annualità o il periodo di impegno. Tale disposizione si applica anche alle domande relative ai periodi di programmazione precedenti.

Ai fini del calcolo del pagamento, nei casi di pagamento differenziato in dipendenza della cartografia, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche al momento della presentazione della domanda di pagamento, definita in relazione agli aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gestione finanziaria

Nella seguente Tabella 2 sono riportate le risorse disponibili per il finanziamento del periodo di impegno 2023-2027 delle domande di sostegno presentate in esito ai bandi con inizio impegno al 1/1/2023, nel rispetto della disponibilità massima indicata in tabella 42 del CoPSR suddivise per interventi. Le risorse indicate coprono il periodo di programmazione quinquennale 2023-2027.

Tabella 2 – Risorse a disposizione per finanziamento degli interventi SRA con adesione al 1/1/23 per periodo quinquennale di impegno 2023-2027

INTERVENTO SRA	RISORSE
SRA01 - Produzione integrata	50.000.000
SRA03 – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli	750.500
SRA04 – Apporto di sostanza organica nei suoli	4.490.000
SRA07 – Conversione seminativi a prati e pascoli	500.000
SRA08 – Gestione prati e pascoli permanenti	4.000.000
SRA13 – Impegni specifici gestione effluenti zootecnici	1.125.000
SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	1.290.000
SRA15 – Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità	350.000
SRA19 Azione 1	1.390.000
SRA19 Azione 2	1.500.000
SRA19 Azione 3	2.400.000
SRA26 – Ritiro seminativi dalla produzione	4.000.000
SRA29 – Agricoltura biologica	78.000.000

4. Domande di sostegno e domande di pagamento

4.1. Domande di sostegno

La domanda di sostegno è unica anche se le parcelle agricole oggetto degli impegni ricadono in territori di più Ambiti di Settori Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) competenti all'istruttoria di ammissibilità. All'interno di ciascun SRA i bandi indicano l'eventuale esigenza di presentare una domanda per ciascuna Azione.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande" e sue modifiche ed integrazioni. AGREA può dettagliare, in accordo con la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, con propria determinazione gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata all'interno dei singoli bandi; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente Area agricoltura sostenibile.

Nei bandi sono indicati gli Ambiti territoriali degli SACP competenti a ricevere le domande di sostegno.

Sono ammissibili domande di sostegno sui bandi del CoPSR 2023-2027 solo su superfici non soggette ad impegni agro-clima-ambientali in corso assunti con le precedenti programmazioni, fatto salvo le possibili cumulabilità indicate nei bandi di ciascuna SRA o Tipo di operazione in prosecuzione dalle precedenti programmazioni, come riportato in paragrafo 6 di queste "Disposizioni applicative".

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all' "Intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", è ammessa la possibilità di presentazione di domande SRA su superfici soggette ad impegni agro-clima-ambientali analoghi in corso e con scadenza al 14/5/2023, assunti con le precedenti programmazioni a carico della Regione Marche sui territori comunali dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. Su tali superfici l'impegno avrà inizio a partire dal 15/5/23 (in prosecuzione con quello in scadenza) e scadrà il 31/12/2027. Il pagamento della prima annualità riguarderà il solo periodo di assoggettamento agli impegni finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, quindi un importo pari a 7,5/12 dell'importo annuale ordinario.

In occasione della apertura di bandi aventi la stessa data di inizio impegno è ammessa inoltre la possibilità di presentazione sulle medesime superfici di domande per SRA01 e SRA19 Az.2 fra loro non cumulabili, ma compatibili in termini di impegni, in relazione alla possibilità che una o più domande possano essere escluse in fase di selezione in base ai criteri di priorità. In caso di possibilità di ammissione di domande fra loro non cumulabili sulla medesima superficie ai beneficiari verrà richiesto di esprimere al momento della presentazione della domanda di sostegno le proprie decisioni in merito a quale SRA aderire ed ottenere quindi la concessione. Nel corso del periodo di impegno coincidente con la fase di selezione delle domande ammissibili, ai fini della ammissibilità al pagamento, dovranno essere rispettati gli impegni previsti per ciascuna SRA.

4.2. Cumulabilità fra Interventi SRA e Ecoschemi (artt. 31 e 97 Reg. (UE) n. 2115/2021)

Nella seguente tabella sono riportate le cumulabilità consentite sulle medesime superfici tra interventi SRA oggetto dei bandi con inizio impegno 1/1/2023. Sono inoltre indicate le cumulabilità totali o parziali con i Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale di cui agli artt. 31 e 97 del Reg

(UE) n.2115/2021(di seguito definiti Ecoschemi o abbreviati in ECO). Per ulteriori dettagli, si rimanda ai bandi di ciascun SRA. Siccome gli ecoschemi possono essere oggetto annualmente di modifiche a livello nazionale in merito agli impegni, la cumulabilità fra interventi SRA ed ecoschemi dovrà essere verificata anch'essa annualmente sui relativi documenti di indirizzo.

In caso di cumulo fra SRA soggetti ad un massimale è ammissibile un solo impegno che determina il superamento dei rispettivi massimali previsti. L'aiuto concesso viene comunque ridotto al massimale previsto e gli impegni dovranno essere interamente rispettati.

L'attribuzione dei punteggi in coerenza con i criteri di selezione avviene per via informatica in base ai dati contenuti in domanda, fatta eccezione per i criteri che devono essere valutati attraverso specifica verifica istruttoria.

Nella Tabella 3 che segue sono indicate le possibili sovrapposizioni fra i diversi interventi SRA e gli Ecoschemi.

Tabella 3 Cumulabilità fra interventi SRA e SRA e fra SRA ed Ecoschemi.

	ECO 1 liv. 1*	ECO 1 liv. 2*	ECO 2	ECO 3	ECO 4	ECO 5	SRA 01	SRA 03 az. 1	SRA 04	SRA 07	SRA 08 az. 1	SRA 13 az. 1	SRA 14	SRA 15	SRA 19 az. 1	SRA 19 az. 2	SRA 19 az. 3	SRA 26	SRA 29
ECO-1 liv. 1*													X						
ECO-1 liv. 2*													X						X
ECO-2				X			X					X (5)		X (7)	X	X	X		X
ECO-3			X			X	X		X			X (6)		X (8)	X	X	X		X
ECO-4						X	X (1)	X (3)	X			X		X	X	X	X		X
ECO-5				X	X		X (2)	X	X			X		X (9)	X (10)	X (11)	X (12)	X (14)	X (13)
SRA01			X	X	X (1)	X (2)		X (4)	X			X		X	X		X		
SRA03 az. 1					X (3)	X	X (4)					X			X	X	X		X
SRA04				X	X	X	X					X			X	X			
SRA07																			
SRA08 az. 1																			
SRA13 az. 1			X (5)	X (6)	X	X	X	X	X						X	X			X
SRA14	X	X																	X (15)
SRA15			X (7)	X (8)	X	X (9)	X								X	X	X		X
SRA19 az. 1			X	X	X	X (10)	X	X	X			X		X		X	X		X
SRA19 az. 2			X	X	X	X (11)		X	X			X		X	X		X		
SRA19 az. 3			X	X	X	X (12)	X	X	X			X		X	X	X			
SRA 26						X (14)													
SRA29		X	X	X	X	X (13)		X				X	X (15)	X	X				

*Il livello 1 e il livello 2 di ECO-1 non sono cumulabili tra loro.

- (1) SRA01 cumulabile con ECO 4 su tutte le colture integralmente ad eccezione di cumulabilità parziale nei seminativi (solo introduzione) e colture industriali (introduzione e mantenimento) sulle quali si applica un aiuto ridotto
- (2) SRA01 cumulabile con ECO 5 solo su colture arboree
- (3) SRA03 cumulabile con ECO 4 solo per aziende zootecniche
- (4) SRA03 cumulabile con SRA01 solo per terreni con pendenza < 30%
- (5) SRA13 cumulabile con ECO 2 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (6) SRA13 cumulabile con ECO 3 parziale solo per Impegno 1.01 lett. b)
- (7) SRA15 cumulabile con ECO 2 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (8) SRA15 cumulabile con ECO 3 escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (9) SRA15 cumulabile con ECO 5 solo su colture arboree escluse superfici occupate da tare e alberi isolati e in filare
- (10) SRA19 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (11) SRA19 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (12) SRA19 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (13) SRA29 cumulabile con ECO 5 parziale solo su colture arboree
- (14) SRA26 interamente cumulabile in sostituzione di colture a perdere Azione 3 – Macchia e radura
- (15) SRA29 cumulabile con SRA14 sulle medesime UBA che determinano la maggiorazione dell'aiuto per foraggiere e colture destinate a alimentazione animale

4.3. Interventi SRA a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad “appezzamenti fissi” e ad “appezzamenti variabili”, in base alla tabella 4). Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell’impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Tabella 4 Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di SRA

	appezzamenti fissi	appezzamenti variabili
SRA01 - produzione integrata	x	
SRA03 - tecniche lavorazione ridotta suoli	x	
SRA04 - apporto sostanza organica suoli		x
SRA07 - conversione seminativi a prati e pascoli	x	
SRA08 - gestione prati e pascoli permanenti	x	
SRA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici		x
SRA14 - allevatori custodi dell’agrobiodiversità*	n.a.	n.a
SRA15 - agricoltori custodi dell’agrobiodiversità	x (arboree)	x (erbacee)
SRA19 - riduzione impiego fitofarmaci		x
SRA26 - ritiro seminativi dalla produzione	x	
SRA29 - produzione biologica	x	
* pagamento a UBA		

4.4. Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

Per le domande di pagamento relative ad impegni delle programmazioni precedenti che vengono finanziate con risorse della programmazione 2014-2022 viene adottata la tabella di conversione prevista dal PSR 2014-2022 (vedi par. 6.1 delle presenti Disposizioni).

4.5. Domande di pagamento

In ogni annualità di impegno i pagamenti possono essere corrisposti unicamente ai beneficiari che presentano la prescritta Domanda di pagamento nelle modalità e nei termini stabiliti da AGREA.

Per gli interventi SRA afferenti alle misure a superficie, le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini fissati a livello nazionale in base a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 2021/540.

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "Domanda di pagamento" i sostegni per impegni non ancora conclusi, analoghi agli Interventi SRA

- alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) n. 1999/1257;
- alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 – Reg (CE) 2005/1698
- Alle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 del Reg. (UE) n. 2013/1305

Sono tenuti alla presentazione dell'annuale "Domanda di pagamento" anche i premi ancora dovuti (SRA28 proseguimenti) per imboschimenti analoghi agli attuali interventi SRD05 e SRD10 realizzati in precedenti periodi di programmazione.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

AGREA può dettagliare, con propria determinazione, gli ulteriori aspetti gestionali non definiti negli specifici bandi e provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina, altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica, da parte dell'Ambito Territoriale del Settore competente, della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/revoche/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per l'applicazione delle specifiche disposizioni relative ad eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, si rinvia al paragrafo 4.7.

4.6. Modifica delle domande di sostegno in corso di impegno

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dall'annualità di pagamento 2023,

indipendentemente dalla data di decorrenza iniziale dell'impegno e pertanto anche alle Misure a superficie (Agro-clima-ambientali) ancora in corso, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, fatto salvo quanto specificamente riportato nei punti seguenti.

4.6.1 Variazione di superfici

Il periodo di impegno per il sostegno delle misure degli interventi a superficie o a capo/ è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi. Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la **possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA) durante il periodo d'impegno**, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - Le superfici (o i capi/UBA) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - Le superfici (o i capi/UBA) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per quanto riguarda le Misure a superficie (Agro-clima-ambientali) ancora in corso nel periodo di programmazione, attivate con la programmazione 2014-2022 o con precedenti programmazioni, si rimanda a quanto indicato negli specifici bandi. In particolare, la possibilità di variazioni delle superfici è disciplinata dall'art. 47 del Reg. (UE) n. 2013/1305 e dall'art. 15 del Reg. (UE) n. 2014/807 come riportato nel documento "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014- 2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" come riportato in Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2439/2019.

4.6.2 Subentro negli impegni e nella conduzione

Secondo quanto definito al punto 5 del paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" del PSP 2023-2027, se, durante il periodo di esecuzione di un

impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi con le conseguenze dettagliate ai paragrafi 4.6.1 e 4.6.3 in base alla casistica di perdita di conduzione.

In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

In relazione al subentro si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve inoltre attivare la procedura di subentro negli impegni, comunicando, entro 60 giorni dall'effettivo cambio di conduzione sulla base dei contratti caricati in Anagrafe regionale e secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e

l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro. Tale procedura dovrà essere espletata attraverso il Sistema informativo SIAG per le domande presentate in SIAG, mentre per le domande presentate in SOP si procederà con la comunicazione cartacea.

L' Ambito territoriale di Settore competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di concessione o di diniego a seconda del caso.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono reperibili anche sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

A tal proposito si specifica che qualora la procedura di subentro sia attivata:

- prima del 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cessionario e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- dopo il 15 maggio di ogni anno di impegno, la domanda di pagamento sarà presentata dal cedente e pertanto tutti i diritti e gli obblighi del cedente, derivanti dalla domanda di sostegno o dalla domanda di pagamento permangono a carico del cedente fino alla presentazione della domanda di pagamento successiva.

Per la medesima superficie, fatto salvo i casi di forza maggiore connessi ai decessi dei beneficiari, è previsto un limite massimo di due subentri nel corso della durata dell'impegno (incluso anche il caso

di subentro verso un beneficiario e il successivo ritorno al beneficiario originale).

Tale disposizione si applica anche agli interventi oggetto di concessione con le precedenti programmazioni, conteggiando il numero massimo di subentri solamente a partire dalla annualità 2023 compresa ed escludendo dal calcolo le annualità precedenti.

4.6.3 Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito al punto 4.6.1 "Variazione delle superfici".

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la proprietà della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Nei casi di perdita di conduzione su impegni pluriennali assunti nel corso della precedente programmazione, continua ad applicarsi l'art. 47 del Reg.(UE) n. 2013/1305.

Per gli impegni di durata di 10 o 20 anni, assunti precedentemente alla introduzione della clausola di revisione (quindi prima del 2015) resta vigente la norma del Reg. (UE) n. 2006/1974, secondo quanto previsto all'art. 19 del Reg. (UE) n. 2014/807. Pertanto, in caso di perdita di conduzione di superfici impegnate per le quali altri soggetti non siano disponibili al subentro e alla continuità dell'applicazione degli impegni, si applica la decadenza parziale o totale, con la restituzione degli aiuti già percepiti.

La perdita di conduzione di superfici oggetto di impegno deve essere comunicata all' Ambito di Settore competente secondo le modalità definite nella Procedura di presentazione delle domande AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

4.6.4 Ritiro volontario delle domande da parte del beneficiario

Secondo quanto previsto dall'art.7 del Reg. (UE) 2022/1173, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

Tale possibilità non è consentita qualora il beneficiario sia stato già informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o che sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Le rettifiche delle domande/dichiarazioni sopracitate riguardano la riduzione del richiesto a premio

per l'anno, ma non modificano la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA.

Le rinunce totali/parziali agli impegni presenti in domanda modificano permanentemente la consistenza dell'impegno in termini di superfici o di UBA. Pertanto, nel caso di rinunce volontarie totali o parziali dell'impegno, il beneficiario è in ogni caso tenuto ad effettuare tempestivamente una comunicazione di rinuncia all'impegno all'Ambito di settore Agricoltura, caccia e pesca competente e secondo le modalità stabilite nelle procedure di AGREA (per le domande SIAG è necessario inviare l'istanza di rinuncia attraverso il Registro Unico degli Impegni – RUI; per le domande SOP è necessario inviare rinuncia cartacea).

Per le superfici/UBA oggetto di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno entro i limiti stabiliti al paragrafo 4.6.1. Tali ritiri, pertanto, possono determinare l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

4.6.5 Revoca delle domande di aiuto/sostegno

La revoca totale o parziale della domanda di aiuto/sostegno determina la decadenza dalla concessione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi ed è determinata secondo quanto previsto dalle disposizioni applicative nazionali e regionali in fase di predisposizione.

4.7 Forza maggiore e circostanze eccezionali

Per i casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali” si rinvia all'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e all'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128; che specifica le conseguenze connesse al verificarsi dei casi di “forza maggiore” e “circostanze eccezionali”.

Se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni o per i periodi durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. Per gli interventi oggetto di queste Disposizioni non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

5. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di sostegno presentate ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

6. Applicazione di clausole di revisione e revisione dei sostegni finanziari alle domande di pagamento finanziate con le programmazioni precedenti

In applicazione di quanto disposto nel PSR 2014-2022 gli aiuti richiesti con la presentazione delle domande di pagamento, il cui impegno iniziale sia stato attivato nelle precedenti programmazioni, sono oggetto di revisione, in considerazione delle modifiche e/o integrazioni che si sono verificate a carico del quadro normativo di cui al comma 3 dell'art. 28 e del comma 2 dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 2013/1305.

In sede di approvazione delle disposizioni per le domande di pagamento, AGREA disciplinerà le diverse casistiche di applicazione delle revisioni, oltre a quanto di seguito definito.

6.1 Osservanza della condizionalità e dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) a partire dal 2023

Per gli impegni attivati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2022, indipendentemente dalla fonte finanziaria che verrà utilizzata per pertinenti pagamenti, non sono necessari né la revisione degli impegni né il livello degli aiuti.

Nel rispetto di quanto disposto dall'Art 12 del Reg. (UE)/2022/1172 per le aziende che proseguono oltre il 2022 gli impegni afferenti ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e che sono finanziate utilizzando risorse residue della programmazione 2014-22, è possibile la adozione delle Norme di condizionalità previste dal PSR 2014-2022. Se tali aziende dovessero risultare beneficiarie anche di impegni derivanti dal nuovo quadro giuridico della PAC 2023-2027, e pertanto soggette alle norme della nuova condizionalità rafforzata ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) 2013/1305.

Le aziende i cui impegni afferenti ai Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 proseguono oltre il 2022 e verranno finanziati utilizzando risorse del periodo di programmazione 2023-2027 (Reg. (UE) n. 2021/2115), fermo restando le condizioni di coerenza con il nuovo quadro giuridico sopra richiamante, dovranno rispettare, a far data dal 1° gennaio 2023 e per tutta la durata degli impegni, le norme di condizionalità rafforzata ed ogni altro requisito di baseline previsti in

applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Tali aziende, in applicazione della clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, hanno la facoltà di conformarsi al nuovo quadro giuridico o recedere anticipatamente dagli impegni senza decurtazione degli aiuti già erogati.

Nella tabella seguente è riportato il quadro di riferimento delle risorse finanziarie che verranno utilizzate per i pagamenti degli aiuti nel corso del 2023, per le domande presentate in riferimento ad impegni assunti con le precedenti programmazioni.

Tipo di operazione e bando di inizio impegno	Risorse Programmazione 2014-2022	Risorse Programmazione 2023-2027
10.1.04		
Bando 2018		78.801,37
Bando 2019		28.098,53
10.1.05		
Bando 2019		540.930,00
Bando 2021		1.514.260,00
10.1.06		
Bando 2019		6.426,00
10.1.09		
Impegni pre 2016	373.225,61	
Bando 2016	330.153,36	
Bando 2017	31.169,04	
Bando 2018	35.900,62	
Bando 2019	36.229,08	
Bando 2020		420.767,42
Bando 2021		243.831,38
Bando 2022		125.591,34
10.1.10		
Impegni pre 2016	191.539,25	
Bando 2016	1.049.624,20	
Bando 2017	933.273,50	
Bando 2018	3.266.645,60	
Bando 2019	681.951,15	
Bando 2020	337.068,55	
Bando 2021	339.646,25	
Bando 2022	320.050,05	
11.1.01		
Bando 2020		2.778.653,61
Bando 2022		2.901.561,27

Tipo di operazione e bando di inizio impegno	Risorse Programmazione 2014-2022	Risorse Programmazione 2023-2027
11.2.01		
Bando 2020	3.525.899,88	
Bando 2022	12.315.138,98	
Totale complessivo	23.767.515,12	8.638.920,92

Sarà cura della Regione comunicare annualmente entro il 31/12 di ciascuna annualità il quadro di riferimenti delle risorse finanziarie che verranno utilizzate per i pagamenti degli aiuti negli anni successivi al 2023. Tali comunicazioni potranno essere eseguite con atto dell'Autorità di gestione del CoPSR 2023-2027.

Nella tabella seguente sono riportati gli impegni che proseguono la loro durata oltre il 2022 e la relativa corrispondenza con i nuovi interventi del PSP 2023-2027.

Tabella di equivalenza degli impegni fra Tipi di Operazione PSR 2014-22 e Interventi PSP 2023-2027

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	Intervento PSP 2023-2027
10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli: Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)
10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità
10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura Azione 10.8 Bacini e Sorgenti naturali di acqua
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	SRA26 - ACA26 - ritiro seminativi dalla produzione
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA29 Azione 1 Conversione a pratiche e metodi biologici
11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici	SRA29 Azione 2 Mantenimento pratiche e metodi biologici

6.2 Cumulabilità con interventi della programmazione 2023-2027

Verificato che per gli interventi agro-clima-ambientali incluso l'agricoltura biologica, sono stati confermati gli stessi impegni previsti all'interno dei Tipi di operazione delle Misure 10 e 11 della programmazione 2014-2022, e a seguito di una verifica puntuale del livello degli aiuti e degli impegni previsti per le superfici aderenti ter tali impegni e gli interventi agro-clima-ambientali previsti dall'art 70 del Reg 2021/2115, nonché gli Ecoschemi, è ammessa la possibilità di cumulare totalmente o parzialmente gli aiuti secondo lo schema sotto riportato:

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	SRA e Ecoschemi cumulabili
10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica	SRA01 (cumulabile solo per terreni con pendenza <30%); SRA13; SRA19; SRA29; ES4 (cumulabile solo per le aziende zootecniche); ES5
10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA30; ES1
10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	SRA01; SRA 19; SRA25; SRA 29; ES2; ES3; ES4; ES5 (cumulabile solo su arboree,)
10.1.09 - Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario	

Tipo di Operazione PSR 2014-2022	SRA e Ecoschemi cumulabili
10.1.10 - Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000	ES5 (interamente cumulabile in sostituzione di colture a perdere sottotipo operazione F1)
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici	SRA03; SRA13; SRA15; SRA19 (az1); SRA22; SRA25; ES1 Liv.2 ES2; ES3; ES4; ES5 (cumulabile solo su arboree)
11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici	SRA03; SRA13; SRA15; SRA19 (az1); SRA22; SRA25; ES1 Liv.2; ES2; ES3; ES4; ES5 (cumulabile solo su arboree)

Casi di cumulabilità parziale fra Tipi di operazione PSR 2014-22 e Ecoschemi:

I soli casi di cumulabilità parziale sono di seguito riportati:

- TO 10.1.04 con SRA01: il finanziamento è interamente cumulabile solo per i terreni con pendenza inferiore al 30%;
- TO 10.1.04 con ES4: il finanziamento è interamente cumulabile per le sole aziende zootecniche;
- TO 10.1.06 con ES5: il finanziamento è interamente cumulabile solo sulle colture arboree
- TO 10.1.06 con ES2 e ES3: il finanziamento è cumulabile
- TO 10.1.10 con ES5: il finanziamento dell'ES5 è interamente cumulabile sulle colture di mellifere a perdere in sostituzione delle colture a perdere per la fauna selvatica e solo su superfici di pianura interessate da sottotipo operazione F1 macchia-radura con il limite del 10% della superficie arativa;
- TO 11.1.01 e 11.2.01 con ES5: il finanziamento dell'ES5 è interamente ammesso solo sulle colture arboree.

Nei casi di cumulabilità parziale le aziende hanno diritto di recedere anticipatamente dagli impegni senza incorrere penalizzazione per gli importi già erogati nelle precedenti annualità.

6.3 Domande di pagamento in prosecuzione per superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all' "Intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", le domande di pagamento relative a superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio con impegni in corso e che proseguono nel 2023 e nelle annualità successive, dovranno essere presentate secondo le disposizioni della Regione Marche. Tale Regione finanzia i trascinamenti collegati a misure a superficie (Misura 8, Misura 10, Misura 11 e Misura 13) assunti su bandi attivati prima del 1° gennaio 2023, i cui pagamenti annuali siano da effettuare nella programmazione 2023-27 o in quelle successive. Per il caso particolare degli impegni che scadono il 15/5/2023 si procede come indicato al paragrafo 4.1).

7. Demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno.

Premesso che resta valido in ogni caso il divieto di doppio finanziamento degli stessi interventi SRA e di eventuali interventi analoghi finanziati con i programmi operativi degli interventi settoriali, i bandi dei singoli Interventi SRA riportano, ove operanti, le disposizioni in merito alla demarcazione e complementarità con altri regimi di sostegno e le relative norme di gestione.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze agli impegni relativi agli interventi a superficie per le domande riferite al CoPSR e alle precedenti programmazioni, che saranno previste a livello nazionale o regionale;
- Procedure di AGREA inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.